



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Camera dei Deputati

XI Commissione

Lavoro pubblico e privato

A.C. 1266

**Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni
concernenti la vigilanza e la sicurezza
sul lavoro nonché prevenzione e
assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali**

Audizione

Roma, 26 giugno 2019

PREMESSA

La pdl in oggetto mira ad introdurre alcune disposizioni finalizzate a distinguere le funzioni di controllo sull'applicazione ed il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (funzioni proprie, oltre che delle Aziende sanitarie locali, anche dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro), da quelle di consulenza e prevenzione (proprie, invece, dell'INAIL). La proposta mira infine a modificare il meccanismo di oscillazione del tasso per prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

Viene, inoltre, demandata ad apposito decreto interministeriale la predisposizione di un piano per l'assunzione di ispettori del lavoro.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Dobbiamo rilevare come l'attuale contesto di riferimento, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si caratterizza per una sostanziale disintermediazione delle Organizzazioni datoriali e sindacali dal confronto con il decisore politico e con quello governativo.

Tale situazione ha trovato la sua plastica dimostrazione (e forse il suo culmine) nella norma, di cui al cosiddetto "Jobs Act" che ha operato una modifica nell'assetto tripartito della Commissione consultiva permanente, il cui mandato è di imminente scadenza. Essa, inserita organicamente nel sistema istituzionale disegnato nel Titolo primo del decreto 81/2008, rimane, come noto, l'"unica sede" di condivisione di analisi, proposte e iniziative fra le diverse Parti sociali (Amministrazioni pubbliche – regioni – Organizzazioni datoriali e sindacali) in materia di prevenzione degli infortuni; svolge inoltre un fondamentale ruolo di monitoraggio dello stato di applicazione della normativa e di proposta concreta al Governo ed al Parlamento.

Le modifiche apportate alla composizione della Commissione, così come trasformata dal suddetto "Jobs Act", riducono la presenza delle Parti sociali (per i rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e sindacali e delle Regioni il numero viene difatti ridotto da dieci a sei), alterandosi così, profondamente, il principio dell'effettiva rappresentanza delle categorie economiche in questo importante organismo, ma soprattutto venendo meno al principio (di portata europea) del cosiddetto tripartitismo perfetto, datori di lavori, lavoratori, istituzioni, che è il vero fulcro

prevenzionistico dell'apparato normativo nazionale incentrato sul Testo Unico sicurezza.

Quanto sopra pare ancora più grave se si considerano i numeri, purtroppo in sensibile aumento, nell'ultimo anno, degli infortuni denunciati all'INAIL. Numeri che preoccupano R.E TE. Imprese Italia e che devono essere accuratamente analizzati per avviare delle sollecite azioni di prevenzione, purché però partecipate e condivise, appunto, dal numero più ampio di Parti sociali, pena la loro inefficacia.

OSSERVAZIONI

L'art. 1 della pdl stabilisce che anche le associazioni – soggetti non meglio definiti (in aggiunta agli organismi paritetici e agli istituti di settore a carattere scientifico) concorrano allo sviluppo del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Pur apprezzando lo sforzo di voler contribuire a migliorare l'efficacia di tale Sistema, si ritiene opportuno **prevedere una identificazione più certa delle associazioni che partecipano al SINP indicando**, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lettera ee)), le Associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Infatti il termine generico di <<associazioni>> produrrebbe il proliferare delle associazioni più diverse e senza rappresentatività nel merito.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che la **relazione semestrale** sulle azioni, interventi e risultati che si presume il Ministero del Lavoro invii al Parlamento, venga preventivamente **discussa e condivisa con la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro**, la quale, grazie al contributo delle Parti sociali, potrebbe prendere iniziative nel merito.

Gli articoli 2 e 3 introducono, poi, disposizioni dirette a distinguere le **funzioni di controllo sul rispetto normativo** (proprie dell'Ispettorato nazionale del lavoro - INL), da quelle di **consulenza e prevenzione** (proprie invece dell'INAIL). La norma che attribuisce all'Ispettorato l'attività di vigilanza e controllo (non più di prevenzione e promozione della legalità, come attualmente previsto), eliminando, contestualmente, il riferimento all'articolo 8 del D.Lgs. 124/2004 che disciplina l'attività di prevenzione e promozione presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto

della normativa in materia, non coglie - a nostro modo di vedere - l'importanza del ruolo che potrebbe avere l'INL in materia prevenzionistica. Conseguentemente, l'articolo 3, che intende attribuire solamente all'INAIL (e non al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, come attualmente previsto) il compito di organizzare le attività di prevenzione e promozione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere eliminato, mantenendo inalterata la formulazione vigente.

L'articolo 4 interviene, poi, sul **meccanismo di oscillazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**: viene introdotta, per il triennio 2019-2021, un'ulteriore riduzione del tasso medio del premio applicabile all'impresa, a determinate condizioni, in relazione al numero di lavoratori presenti nella stessa e aggiuntiva rispetto alle agevolazioni attualmente previste in materia: in particolare, secondo la pdl il beneficio spetta alle imprese attive da più di due anni, con meno di 50 dipendenti, inquadrare nelle gestioni industria e artigianato, nonché alle imprese operanti nelle zone svantaggiate del Mezzogiorno, attraverso una riduzione aggiuntiva del tasso medio della tariffa dei premi assicurativi dovuti all'INAIL in misura fissa non inferiore al 15 per cento.

Il relativo decreto ministeriale attuativo prevedrà, inoltre, per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oscillazioni in aumento ed in diminuzione nei confronti delle altre imprese.

Va premesso che è condivisibile ogni ulteriore agevolazione alle aziende che attuino interventi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori in materia prevenzionale. Tuttavia, va affermato il principio che ogni intervento volto a migliorare le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro è meritevole di essere agevolato, a prescindere dall'inquadramento previdenziale, senza disparità di trattamento fra settori, considerati a minore o maggiore rischio infortunistico. In tal senso l'agevolazione in esame andrebbe prevista a favore di tutte le imprese e senza limiti dimensionali.

Sarebbe opportuno invece, anche sulla base della condivisibile premessa della scarsa appetibilità del sistema attuale, più volte sostenuta dalle Associazioni di R.E TE. Imprese Italia, rendere più efficace lo strumento dell'OT 24, prevedendo azioni più

mirate alle peculiarità dei singoli settori, per facilitarne la diffusione. Il miglioramento della sicurezza sul lavoro è un tema trasversale che interessa l'intero mondo delle imprese ed in particolar modo quelle dell'Artigianato e del Terziario, maggiormente basate sul capitale umano, che stanno dimostrando un costante e crescente interesse in materia di prevenzione.

Inoltre non è condivisibile il fatto che l'agevolazione in esame possa comportare un aumento dell'oscillazione e, quindi, del premio INAIL per le altre imprese, non beneficiarie dell'incentivo. Oltretutto ciò è incoerente con la recente riforma delle tariffe, che ha comportato una notevole riduzione del tasso medio per tutte e 4 le gestioni tariffarie dell'Industria (Industria, Artigianato, Terziario ed Altre Attività).

Del resto, la previsione di un **doppio sistema di incentivazione** (l'attuale art. 24 delle MAT e l'art. 4 in commento) con criteri attuativi e basi dimensionali differenti costituirebbe un elemento di scarsa chiarezza applicativa e pertanto dissuasivo proprio per le piccole aziende che si intende agevolare. È invece più utile un intervento modificativo della disciplina oggi vigente in materia, strutturale e non un tantum come dispone la proposta in esame. Riteniamo altresì che esso (in circostanze di congiuntura non favorevole, come la presente) vada riconosciuto alle imprese attive da almeno un anno, non due, sempre rispettando – comunque - gli ulteriori requisiti previsti dal legislatore.

Peraltro, per quanto concerne le Tariffe dei premi Inail, oggetto di recente e positiva riforma ad opera della Legge di Bilancio 2019 (art. 1, commi 1121 e ss., L. n. 145/2018), si segnala che il "Decreto Crescita", attualmente all'esame del Senato per la definitiva conversione in legge, all'art. 3-sexies esclude l'anno 2022 (anno successivo al triennio della riforma delle tariffe 2019/2021) dalla norma di stabilizzazione e finanziamento. Per effetto di tale disposizione, che quindi va modificata, non è prevista la copertura della nuova tariffa per il solo anno 2022 con i problemi che questa situazione comporterebbe.

L'articolo 5, da ultimo, demanda ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la predisposizione di un **piano pluriennale di assunzioni di ispettori del lavoro, da**

attuare a decorrere dal 2019: su tale norma, che valutiamo positivamente, non vi sono osservazioni.

Riteniamo infine necessario, stante quanto sopra richiamato, inserire nella pdl una norma di abrogazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, relativo alla composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza, riportandolo alla formulazione previgente alle modifiche di cui allo "Jobs Act" (art. 20, comma 1, lett. b del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183").

CONCLUSIONI

R.E TE. Imprese Italia esprime preoccupazione per una situazione che non risulta relativa solo agli ultimi mesi ma che vede, purtroppo, una inversione del trend in diminuzione che gli infortuni sul lavoro hanno tenuto fino all'anno 2016; dobbiamo infatti constatare che, purtroppo, a partire dall'inizio del 2017 gli infortuni hanno smesso di diminuire ed hanno iniziato, seppure leggermente, ad aumentare.

Purtroppo questa inversione di tendenza sembra coincidere con la percezione di una diminuita attenzione che le Istituzioni hanno posto al fenomeno infortunistico e alla partecipazione/condivisione con le Parti Sociali che, in questa materia, sono state attivamente coinvolte fino all'anno 2015.

"R.E TE. Imprese Italia valuta che per il miglioramento della prevenzione è necessario definire una serie di modalità semplificate, al fine di un'applicazione sostanziale e non meramente documentale degli obblighi prevenzionali; occorre dunque prevedere strumenti di reale semplificazione, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione ma evitando ulteriori "sovrastutture burocratiche".

Un altro fattore indispensabile allo sviluppo della prevenzione nei posti di lavoro è sicuramente **l'efficacia delle attività formative** degli addetti. In questo campo, oltre ad un necessario riordino complessivo dei criteri e delle modalità che regolano la formazione obbligatoria, è di fondamentale importanza individuare e vigilare in

merito all'attività di una serie di soggetti formatori che, senza averne titolo, erogano formazione di bassa qualità o, addirittura, fanno mercato di attestati.

Tali tematiche, se non affrontate adeguatamente, potrebbero costituire, *de facto*, un'occasione perduta per intervenire organicamente sul testo unico sicurezza ed in generale sul tema della prevenzione degli infortuni.

Riguardo l'attività di vigilanza in materia, non possiamo che ribadire la necessità di **un'attività di vigilanza coordinata, univoca e competente**; in grado, ove opportuno, di fornire orientamenti certi e sostegno alle imprese. Purtroppo, nonostante il tentativo di riordino tentato con la costituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'attività di vigilanza oltreché diminuita, continua ad essere frammentata, con logiche e interpretazioni fra loro spesso diversificate e comportamenti sovente non uniformi, anche tra territori limitrofi, creando non poca perplessità e incertezze.

Si sottolinea come solo con un quadro di riferimento certo in materia di ispezioni sul lavoro il mondo imprenditoriale che R.E TE. Imprese Italia rappresenta potrà operare efficacemente sia in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sia, quindi, in termini di competitività.

Auspichiamo, da ultimo, per il futuro, l'instaurarsi d'una nuova stagione di confronto e di dialogo tra il sistema istituzionale ed il mondo delle imprese sulle tematiche del lavoro e della sicurezza in particolare, così contribuendo a rendere i provvedimenti da attuare più praticabili e maggiormente idonei a produrre i loro effetti, nel rispetto delle reali esigenze dei settori economici interessati.